

TRIBUNALE DI TRAPANI

Liquidazione Controllata

Ex art. 268 CCII

Procedura familiare ex art. 66 CCII

R.G. 8/2025 L.C. - R.G. 9/2025 L.C. - R.G 10/2025 L.C. - R.G.11/2022 L.C.

G.D. Dott.ssa Anna Loredana Ciulla

LIQUIDATORE OCC RESTART TRAPANI ETS: Dott. Andrea Pipitone

Avviso di vendita senza incanto ex art. 587 c.p.c.

telematica asincrona

Lo scrivente **Dott. Andrea Pipitone**, nella qualità di <<Liquidatore>> nominato dall' OCC nell'ambito della Procedura di Liquidazione controllata **R.G.**

8/2025 L.C. - R.G. 9/2025 L.C. - R.G 10/2025 L.C. - R.G.11/2022 L.C., pendente presso il Tribunale di Trapani – **GD Dott.ssa Anna Loredana Ciulla**,

COMUNICA CHE

In data 18 dicembre 2025, alle ore 16:30, si è tenuto il primo esperimento di vendita senza incanto, in modalità cartacea “deformalizzata”, il quale ha avuto esito negativo per assenza di offerte; conseguentemente, la procedura di vendita è stata dichiarata deserta.

Pertanto

In data **16 marzo 2026** procederà alla **SECONDA vendita senza incanto in modalità telematica asincrona**, presso lo studio del Liquidatore delegato sito in Alcamo (TP) – Via Galileo Galilei n. 6., tramite il portale **astegiudiziarie.it**, alla vendita dei seguenti immobili, di seguito indicati (LOTTO N. 1, LOTTO N.2) ribassati del 25% del prezzo rispetto a quello iniziale di vendita.

LOTTO N.1) Piena proprietà indivisa di 1/7 - Fabbricato sito in Alcamo, Contrada Molinelli n. SNC Piano T, CAT. A/3, classe 05, censito al NCEU del Comune di Alcamo al fg 15, part. 1613, l'immobile interamente realizzato in abuso, destinato a civile abitazione con superficie lorda pari a 79 mq oltre una veranda della superficie di circa 25 mq ricadente su un lotto di terreno pari a 660 mq, si presenta in stato di abbandono tale da rendere inagibile lo stesso e che per il suo utilizzo dovrebbe essere sottoposto ad una ristrutturazione importante sia di tipo strutturale che nel rinnovo di tutti gli impianti e finiture. Si attribuisce un valore al fabbricato pressoché nullo, mentre il terreno su cui sorge il fabbricato con una estensione pari a 660 mq è dotato di capacità edificatoria.

Base d'asta: € 1.650,00

Offerta d'acquisto non inferiore ad **€ 1.6500,00**.

Cauzione da versare pari al 10% del prezzo offerto.

Rilancio minimo in caso di gara informale € 200,00.

LOTTO N. 2) piena proprietà 1/1 di un lotto -Fabbricato sito in Alcamo, Contrada Maruggi snc, Piano T, CAT. A/7, classe 02, censito al NCEU del Comune di Alcamo al fg 76, part. 384, sub3 totale 112 mq e superficie totale escluse le aree scoperte 104 mq, di pertinenza all'unità immobiliare si trova un giardino esteso circa 646 mq. L'edificio risulta realizzato nel 2013 tuttavia le finiture sono ancora discrete. Il fabbricato risulta conforme al progetto originario autorizzato con concessione edilizia a meno di piccole difformità nella distribuzione interna dei tramezzi e quindi con una difformità catastale della planimetria. Il lotto di terreno, su cui insiste il fabbricato, ha destinazione urbanistica E1,

zona agricola produttiva, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0.03 mc/mq sottoposto a tutele dei beni culturali ed ambientali per vincolo idrogeologico.

Base d'asta € 128.250,00.

Offerta d'acquisto non inferiore ad € 128.250,00

Cauzione da versare pari al 10% del prezzo Offerto.

Rilancio minimo in caso di gara informale € 1.000,00.

PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato ai sensi dell'art. 490 cpc sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia e sul sito internet Astegiudiziarie.it;

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere conformi a quanto stabilito dal O.M. 26/2/2015 n. 32 artt. 12 e segg. e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell'offerta entro le ore 23.59 del giorno precedente all'esperimento della vendita mediante l'invio all'indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all'interno del portale ministeriale <http://portalevenditepubbliche.giustizia.it>.

REGISTRAZIONE AL PORTALE ED INVIO DELL'OFFERTA

Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale <http://portalevenditepubbliche.giustizia.it> e procedere come descritto nel "Manuale utente". L'accesso al Portale Ministeriale delle Vendite Pubbliche potrà avvenire inoltre attraverso il link presente nel dettaglio della scheda del

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

offerte verranno effettuate anche nei modi previsti dal citato art. 15.

VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l'avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta. Il versamento della cauzione deve avvenire, entro le 23:59 del giorno antecedente la vendita, mediante bonifico sul conto corrente intestato a: Tribunale Trapani R.G. 8/2025 L.C. - R.G. 9/2025 L.C. - R.G 10/2025 L.C. - R.G.11/2022 L.C. SOVRAINDEBITAMENTO, avente il seguente codice **IBAN: IT91J0200881782000107329325**. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità (inefficacia) dell'offerta. In particolare, qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata nulla o comunque inefficace. La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l'offerta. Ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c ..

Offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili.

CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta d'acquisto deve contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal DM 32/2015, i seguenti dati, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare all'offerta telematica:

a. Il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale o la partita IVA, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere

sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare.

b. Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

c. I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, il numero o altro dato identificativo del lotto, l'anno e il numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Trapani.

d. L'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore al valore d'asta indicato nel presente avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il e.ci. TRN, o codice simile, composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente indentificato dalle 11 cifre presenti dal sesto al sedicesimo carattere del TRN; non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri né inseriti spazi, caratteri speciali o trattini).

e. L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

F. L'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 del citato decreto n. 32/2015, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste.

g. Il recapito di telefonia mobile dell'offerente o del procuratore legale che ha effettuato il deposito.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

All'offerta andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi, i seguenti documenti.

- a) Copia del bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decriptata).
- b) Copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente -ai sensi di legge- intenda escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.
- c) Procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- d) Procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato.
- e) Visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi, attestanti i poteri del soggetto interno delegato.
- f) Dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.
- g) La richiesta di agevolazioni fiscali, salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo.
- h) L'offerente dovrà altresì dichiarare l'eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 585 c.p.c ..

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte, alla eventuale presenza in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esecutati, il giorno e all'ora sopra indicati. Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno. Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita. Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE E GARA

1. Offerta Unica: Se l'unica offerta è pari o superiore all'offerta minima, è accolta. Se inferiore al prezzo base, ma superiore all'offerta minima: a) se non sussistono circostanze specifiche che consiglino un nuovo esperimento alle stesse condizioni, e un creditore ha proposto istanza di assegnazione (al prezzo base o superiore), il bene è assegnato al creditore; b) Se non sussistono le predette circostanze e non vi sono istanze di assegnazione, il bene è aggiudicato all'unico offerente.
2. Pluralità di Offerte: Immediatamente dopo la deliberazione, si avvia la gara telematica asincrona tra gli offerenti (art. 573 c.p.c.). La gara si svolge sull'offerta più alta.
3. Durata della Gara: La gara avrà durata sino alle ore 17:00 del giorno successivo (facendo attenzione che non ricada di sabato o in giorni festivi).
4. Rilanci e Proroga: Se vengono effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti, la gara è prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti, e così via.

5. Aumento Minimo è quello sopra determinato dal professionista delegato. Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato, referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata versata ed al netto degli eventuali oneri applicati dall'istituto di credito.

TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario solo se inferiore a 90 giorni.

OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con

sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI

ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto nel seguente punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta e comunque non oltre 120 giorni dalla data di vendita (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale) salvo autorizzazione del G.E. alla rateizzazione. 2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 e.e., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate nel precedente punto 1) L'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito. 3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento, il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto

è avvenuto mediante erogazione della somma di ... da parte di ... a fronte del contratto di mutuo a rogito ... del. ... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. 4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento di un fondo spese pari al 15 per cento del prezzo di aggiudicazione (10% se prima casa), con un importo minimo di euro 3.000,00, destinato al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

a) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380) con tutte

le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

b) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

c) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

d) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura.

e) Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione.

f) La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto.

g) Gli oneri fiscali della vendita sono a carico dell'aggiudicatario. L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet individuati;

i) Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia

ULTERIORI PRECISAZIONI

1. In base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto.

2. In base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c ..

3. Qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione della procedura.

4. Avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

5. Gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal custode e dal delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito dell'offerta dal gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale. Qualora la presente asta giudiziaria dovesse risultare deserta o infruttuosa, si procederà al ribasso della stessa con una riduzione del prezzo base degli immobili sopra indicati (LOTTO N. 1, LOTTO N.2) il quale verrà abbassato del 25% rispetto a quello iniziale di vendita.

Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso il professionista delegato:

Dott. Andrea Pipitone



Studio in Alcamo alla via Galileo Galilei n.6

Cell: 3281022371

Mail: studiopipitone22@gmail.com

Pec: pipitoneandrea@pec.commercialisti.it



Alcamo (TP) lì 29.01.2026

Il Liquidatore



Dott. Andrea Pipitone

